

00106-18



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da:

CAMERA DI CONSIGLIO
DEL 19/10/2017

STEFANO PALLA
SERGIO GORJAN
UMBERTO LUIGI SCOTTI
EDUARDO DE GREGORIO
LUCA PISTORELLI

- Presidente - Sent. n. sez.
1253/2017
- Rel. Consigliere -

REGISTRO GENERALE
N.7752/2017

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

c/

(omissis) nato il (omissis)

(omissis) nato il (omissis)

nel procedimento a carico di questi ultimi

avverso l'ordinanza del 09/02/2017 del TRIB. LIBERTA' di POTENZA

sentita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO GORJAN;
lette/sentite le conclusioni del PG

Ritenuto in fatto

Il Tribunale di Potenza, quale Giudice del riesame della misura cautelare reale, con l'ordinanza impugnata, resa il 9.2.2017, in riforma della decisione assunta dal G.i.p. presso il medesimo Tribunale, ha accolto l'istanza del P.M. di disporre il sequestro preventivo in relazione al complesso alberghiero denominato " (omissis) " in proprietà alla srl (omissis) e contenente l'azienda della srl (omissis) concorrendo i requisiti di legge in correlazione a reati fallimentare, in tesi accusatoria riferibili ad (omissis) ed altri.

Il Tribunale lucano riteneva sussistere elementi indiziari lumeggianti il ricorrere delle ipotesi delittuose ipotizzate a carico degli indagati e l'inerenza dei beni, di cui è chiesto il sequestro, ai delitti richiamati reputando anche presente il periculum in mora disatteso dal primo Giudice nel provvedimento impugnato.

Avverso la decisione del Tribunale lucano hanno proposto separati ricorsi per cassazione - anche se di omologo contenuto - personalmente gli indagati (omissis) (omissis) ed (omissis) denunciando i seguenti vizi di legittimità:

concorrevva vizio di motivazione per sua mancanza in relazione alla questione agitata dalla difesa in sede di udienza circa l'assenza delle esigenze cautelari sotto il profilo dell'attualità e concretezza, poiché il bene indivisibile gravato da ipoteca e pegno sulle quote sociali, in commerciabile in pratica stante il suo sensibile valore economico, assenza di volontà di vendita da parte dei suoi titolari;

concorrevva vizio motivazionale in relazione alla disposizione sub art 275 cod. proc. pen. poiché il tribunale lucano non ha indicato elemento fattuale alcuno lumeggianti la volontà di cedere i beni immobili oggetto dell'istanza di sequestro e così assicurarsi il provento dei delitti fallimentari ipotizzati a suo carico;

concorrevva vizio motivazionale in ordine al l'art 321 cod. proc. pen. poiché il Tribunale non ha chiarito se il disposto sequestro sia fondato sulla norma in comma 1 ovvero comma 2 del citato articolo ;

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

concorrevano violazione di legge poiché il Collegio potentino non ha specificati i beni sottoposti al vincolo, sicché risultano attinti dalla cautela beni per un valore di gran lunga superiore all'importo ipotizzato quale prodotto della bancarotta ipotizzata a loro carico.

All'odierna udienza camerale, acquisito il parere del P.G. che instava per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, questa Corte adottava decisione siccome illustrato in presente sentenza.

Ritenuto in diritto

I ricorsi personalmente proposti a (omissis) ed (omissis) non hanno fondamento giuridico e vanno rigettati.

Deve, in limine, la Corte rilevare come l'impugnazione per cassazione avverso i provvedimenti afferenti le misure cautelari reali sia possibile esclusivamente per violazione di legge e non anche per vizi motivazionali - art 325 comma 1 cod. proc. pen. -.

Può effettivamente configurare violazione di legge l'omessa motivazione, ma non anche le altre figure previste in art 606 lett. E).

Pertanto i primi tre omologhi motivi d'impugnazione, mossi da entrambi gli impugnanti, dovranno essere esaminati solamente in relazione all'ipotesi dell'omessa motivazione sul punto denunciata.

In effetto il Collegio lucano appare aver tenuto conto delle ragioni fattuali esposte dagli impugnanti ad illustrazione della tesi esposta dal G.i.p. che, in concreto, il bene oggetto dell'istanza di sequestro non potesse essere alienato ed aver puntualmente motivato al riguardo, sottolineando come fossero ben possibili alienazioni simulate ovvero a costo ridotto rispetto all'effettivo valore.

In effetto i dati fattuali illustrati in ricorso non escludono in via astratta la commerciabilità del bene immobile che ben può essere ceduto intero, benché gravato da ipoteca.

3/4

Inoltre il pegno grava porzione di quote di misura tale da non impedire il formarsi della maggioranza richiesta per la decisione di vendita, in forza delle stesse indicazioni presenti nei ricorsi.

Quanto, poi, all'assenza della volontà di vendere od alla difficoltà di trovare acquirente per un bene di rilevante valore economico, dette prospettazioni appaiono mere asserzioni ipotetiche che non escludono il verificarsi del contrario.

Il secondo mezzo d'impugnazione si risolve in una critica meritevole della valutazione, effettuata dal Tribunale, circa la possibilità di porre in essere atti distrattivi dei beni ossia la questione già esaminata dianzi.

Apodittico appare il terzo motivo di impugnazione, centrato sul difetto di specificazione della natura propria del disposto sequestro, poiché con lo stesso gli impugnanti si limitano a denunciare la questione senza argomentare al riguardo in relazione alla motivazione presente nel provvedimento impugnato.

Difatti, specificatamente, il sequestro viene disposto per impedire la dispersione dei proventi dell'azione delittuosa di bancarotta ai danni dei creditori della società fallita, sicché evidente appare che il provvedimento risulta assunto, ex art 321 comma 1 cod. proc. pen., ossia evitare la protrazione delle conseguenze dannose – richiamo all'atto d'appello del P.M. in pagina 7 -.

Privo di fondamento risulta, infine, l'ultimo mezzo d'impugnazione centrato sulla violazione del principio di proporzionalità tra il valore dei beni sequestrati e l'ammontare delle somme sottratte con l'azione illecita.

Difatti sono proprio gli impugnanti a sottolineare – nell'ambito del loro primo motivo d'impugnazione – che il compendio alberghiero è indivisibile, sicché la cautela non poteva che colpire il bene per l'intero – Cass. sez. 2 n° 33090/17 rv 770922 -.

Quanto alla gestione dell'azienda alberghiera, il Tribunale lucano ha esposto puntuale motivazione a sostegno del suo diniego richiamando anche l'esigenza di evitare che i proventi della gestione possano essere sottratti, poiché la società gerente in titolarità proprio degli indagati.

Dunque sotto questo profilo il Collegio lucano ha adempiuto al suo onere motivazionale nel rispetto del principio posto dall'art 275 cod. proc. pen. applicabile anche all'istituto del sequestro preventivo.

Al rigetto dei ricorsi segue, ex art 616 cod. proc. pen., la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento in favore dell'Erario delle spese del presente procedimento di legittimità.

P. Q. M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento ciascuno delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 19 ottobre 2017.

Il Consigliere estensore

Sergio Gorjan

Il Presidente

Stefano Palla

Deposito in Cancelleria
D. 3 GEN 2018



Il Direttore Amministrativo
Atti.ssa Odina Odilia GALLIANO



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE UNIFICATO

Copia ad uso studio che si rilascia a richiesta di **IL SOLE 24 ORE**.

Roma, 03 gennaio 2018

La presente copia si compone di 5 pagine.
Diritti pagati in marche da bollo € 1.92